

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Tribunale di Cosenza, dott. ssa Fedora Cavalcanti, in funzione di Giudice del lavoro, all' udienza del 12 gennaio 2022 (sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta) ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../2020 R.G. LAVORO, vertente

TRA

D.S.R., rappresentata e difesa dall'Avv...., come da procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio dott. P.C. del (...) n. (...) di rep., dagli Avv....;

RESISTENTE

Oggetto: assegno sociale

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9-9-2020 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe esponeva che in data 25-9-2019 aveva presentato all'INPS domanda di assegno sociale, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti all'uopo dall'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995; che l'INPS, con Provv. dell'8 novembre 2019, aveva rigettato la domanda con la motivazione non allegate le

condizioni di separazione e aveva respinto altresì il ricorso amministrativo per insussistenza dello stato di bisogno.

Su tali premesse, evidenziato di possedere tutti i requisiti di legge per accedere al beneficio assistenziale, rassegnava le conclusioni sopra riportate.

L'INPS, ritualmente citato si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso non avendo parte ricorrente assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto; in ogni caso, assumeva che la ricorrente, in sede di separazione, ha ottenuto assegno di mantenimento di importo sproporzionato in difetto rispetto ai redditi dell'ex coniuge; evidenziava, inoltre che, nonostante la separazione (avvenuta pochissimo tempo prima della presentazione della domanda amministrativa), i coniugi hanno mantenuto la medesima residenza sino a giugno del 2020 e l'ex marito della ricorrente, pensionato, continua a dichiarare la ricorrente come suo familiare a carico sul trattamento pensionistico (così, in sintesi, adombrando ovvero rappresentando in modo velato la simulazione della separazione coniugale posto che il reddito dell'ex coniuge è superiore ai limiti di legge per accedere all'assegno sociale).

All' odierna udienza (sostituita dal deposito di note scritte) la causa è stata decisa come da dispositivo all'esito della camera di consiglio unitamente ai seguenti

Motivi della decisione

In via preliminare va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda avendo parte ricorrente documentato la presentazione in sede amministrativa tanto della domanda quanto, successivamente, del ricorso avverso il provvedimento di diniego della prestazione (cfr. doc. n. 1 e 3 versati nel fascicolo di parte istante).

Nel merito la domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.

Giova premettere che l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1 gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale

Al pari della pensione sociale, ai fini del diritto all'assegno sociale, si prescinde dall'esistenza di un rapporto assicurativo e contributivo ma è necessario possedere determinati requisiti di natura reddituale e di cittadinanza. Tali requisiti sono: a) compimento del 65 anno di età (e 7 mesi nel 2017, 66 anni e 7 mesi nel 2018, 67 anni di età nel 2019) ; b) cittadinanza italiana; c) residenza in Italia; d) reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato; e) reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato. Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge (condizione necessaria per fruire della prestazione), l'assegno viene erogato in un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Per quanto, più in particolare, concerne la determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così recita: "il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno

solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposta norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha, in generale, affermato che: "in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito, ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge".

Sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c.

Invero, sul piano probatorio, è onere dell'interessato offrire prova in giudizio della sussistenza dei requisiti di legge per poter fruire della prestazione richiesta, secondo il generale criterio di riparto desumibile dall'art. 2697 c.c. (si veda, sul punto, Cass. Sent. n. 23477/2010, "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato).

Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato prova del requisito sub lett. A), B) e C)- sopra indicato, avendo compiuto 67 anni di età alla data di presentazione della domanda amministrativa ed essendo cittadina italiana residente in I.. Per quanto concerne il requisito reddituale sub e) (oggetto di specifica contestazione da parte dell'INPS), parte ricorrente non ha offerto prova idonea in questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale. Invero, neppure a fronte della specifica contestazione sul punto da parte dell'INPS in merito all'assenza del requisito reddituale, parte ricorrente non ha offerto prova idonea in questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale, essendosi limitata a produrre attestazione ISEE 2020 che alcun valore probatorio riveste in sede processuale.

Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della S.C. che, da ultimo, con sentenza n. 11596/2017, ha affermato che "La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è

redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)".

Invero, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 153 del 1969 (norma applicabile anche all'assegno sociale in forza del richiamo di cui all'art. 3 comma 7 L. n. 335 del 1995 Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni) la domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a produrre dichiarazione ISEE che, per come ritenuto dalla SC, non ha alcun valore probatorio in questa sede: a tali rilievi consegue che l'istante non ha minimamente assolto all'onere probatorio a suo carico stante l'assenza di idonea prova del requisito reddituale.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto; stante la dichiarazione volta all'esenzione, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Cosenza, il 12 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2022.